

OGGETTO: Domanda di dilazione per il pagamento di avvisi di accertamento IMU

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ c.f. _____ residente a _____
_____ in via _____ n. ____ in
qualità di legale rappresentante della società _____
c.f./p.i. _____ n. tel. _____ mail _____

CHIEDE

la **dilazione di pagamento** della somma di € _____ relativa ai seguenti avvisi di accertamento IMU:

n. _____ del _____ anno di riferimento _____ notificato il _____
n. _____ del _____ anno di riferimento _____ notificato il _____
n. _____ del _____ anno di riferimento _____ notificato il _____
n. _____ del _____ anno di riferimento _____ notificato il _____

In n. _____ rate mensili

per la presenza di una situazione di "*temporanea ed obiettiva difficoltà economica*" che viene provata mediante la produzione dei seguenti documenti:

- Dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) dell'anno _____
- ISEE del _____
- Bilancio dell'anno _____
- Rata mensile di contratto di mutuo per _____
- Rata mensile di contratto di Finanziamento sottoscritto con _____
- Sentenza di separazione/divorzio con previsione onere di mantenimento del coniuge e/o dei figli
- Spese mediche per _____
- Altro _____

Como, lì _____
_____ (firma)

REGOLAMENTO IMU

del Comune di Como

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2020

Articolo 19

DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Il contribuente può chiedere, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dai commi successivi.
2. Il presupposto per poter chiedere la dilazione è rappresentato dalla presenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica che deve essere provata mediante idonea documentazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. Ulteriore condizione per poter chiedere la dilazione è l'inesistenza di precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse o relative a provvedimenti impositivi non pagati nei previsti termini, con conseguente avvio delle procedure di riscossione coattiva, risultanti in corso.
4. Il pagamento dilazionato può essere concesso per un numero di rate mensili tenendo conto dell'entità dell'importo dovuto e con la maggiorazione degli interessi legali maturati, secondo il seguente schema:
 - a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - c) da € 500,01 ad € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 ad € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,00 fino a 72 rate.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica, debitamente documentata, può essere chiesta una singola proroga della dilazione concessa, fino ad un massimo di rate pari al 50% delle rate residue, a condizione che siano state regolarmente già pagate almeno un terzo delle rate concesse.
6. Qualora il contribuente ometta il pagamento di due rate, anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio ed il debito residuo non può più essere rateizzato; l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione con le modalità previste dalla legge.